

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO, CURA E GESTIONE DEI CANI
RANDAGI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CARINARO

Durata del servizio: 60 (sessanta) mesi

Eventuale opzione di prosecuzione: massimo 6 (sei) mesi

Valore stimato del servizio principale: € 133.845,80 oltre IVA

Valore massimo stimato dell'opzione: € 13.377,25 oltre IVA

Valore globale stimato dell'appalto: € 147.223,05 oltre IVA

Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

CPV: 98380000-0 – Servizi di canile

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina l'affidamento del servizio di ricovero, custodia, mantenimento, cura e gestione dei cani randagi di competenza del Comune di Carinaro, rinvenuti sul territorio comunale ovvero comunque affidati all'Ente ai sensi della normativa vigente, compresi quelli già ricoverati presso altra struttura alla data di avvio del servizio e quelli che saranno successivamente acquisiti nel corso della durata dell'affidamento.
2. Il servizio comprende tutte le attività necessarie a garantire il benessere degli animali, la tutela della salute pubblica, la prevenzione e il controllo del randagismo, nonché la corretta gestione amministrativa, sanitaria e documentale degli animali ricoverati, secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.
3. Il servizio dovrà essere svolto presso un canile rifugio regolarmente autorizzato, nel pieno rispetto della normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea vigente in materia di tutela degli animali d'affezione, sanità pubblica veterinaria e prevenzione del randagismo.

ART. 2 – FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio è finalizzato a:

- a) garantire il ricovero, la custodia, il mantenimento e la cura dei cani randagi di competenza del Comune di Carinaro, assicurandone condizioni di vita conformi ai principi di tutela e benessere animale;
- b) assicurare il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela degli animali d'affezione, prevenzione e controllo del randagismo e sanità pubblica veterinaria;
- c) garantire adeguati standard igienico-sanitari, veterinari e gestionali per tutta la durata della permanenza degli animali presso la struttura;
- d) promuovere il controllo del fenomeno del randagismo, favorendo il recupero, la sterilizzazione, la corretta identificazione e le adozioni degli animali ricoverati;
- e) assicurare la corretta gestione amministrativa, sanitaria e documentale degli animali custoditi, garantendone la completa tracciabilità;
- f) garantire la piena collaborazione con il Comune di Carinaro, la Polizia Locale, il Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente e ogni altra Autorità pubblica competente;
- g) assicurare la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio, perseguendo elevati standard qualitativi nell'interesse dell'Amministrazione e della collettività.

ART. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente appalto è disciplinato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto d'appalto e, per quanto non espressamente previsto, dalla normativa vigente, con particolare riferimento a:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- Legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- Legge Regionale della Campania 11 aprile 2019, n. 3 e relativo Regolamento Regionale n. 1 del 2 febbraio 2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 1069/2009 e Regolamento (UE) n. 142/2011, in materia di sottoprodotti di origine animale;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- ogni altra disposizione normativa nazionale, regionale o dell'Unione europea applicabile alla materia.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata dell'affidamento è stabilita in 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio risultante dal relativo verbale di consegna.
2. Alla scadenza il contratto cesserà automaticamente, senza necessità di disdetta.
3. Qualora, alla scadenza del contratto, la procedura per l'individuazione del nuovo affidatario non sia ancora conclusa, il Comune si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti previsti dalla normativa vigente, di disporre la prosecuzione temporanea del servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura e, comunque, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.
4. Durante il periodo di proroga l'affidatario è tenuto a proseguire il servizio alle condizioni contrattuali vigenti, fatte salve le variazioni delle tariffe derivanti dagli aggiornamenti obbligatori previsti dalla normativa regionale.
5. L'importo massimo stimato dell'eventuale proroga è determinato, ai fini del calcolo del valore globale dell'appalto, in € 13.377,25 oltre IVA, sulla base del fabbisogno presunto assunto per la presente procedura.

ART. 5 – VALORE DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

1. Il corrispettivo giornaliero per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani è determinato nel rispetto del tariffario regionale previsto dall'art. 29 del Regolamento della Regione Campania 2 febbraio 2021, n. 1, adottato in attuazione della Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3 e ss.mm.ii.
2. Le tariffe giornaliere pro capite sono differenziate in relazione alla taglia, all'età e all'eventuale classificazione dell'animale quale aggressivo o morsicatore, secondo le categorie previste dalla normativa regionale.
3. Le tariffe sono soggette all'adeguamento annuale all'indice ISTAT secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del Regolamento regionale n. 1/2021 e costituiscono, nella misura applicabile, prezzi minimi inderogabili non soggetti a ribasso, ai sensi della normativa regionale vigente.
4. Ai fini della determinazione del valore stimato dell'appalto, la Stazione Appaltante assume quale dato storico di riferimento una consistenza media di n. 14 cani, di cui n. 9 cani adulti riconducibili, ai fini tariffari, alla taglia grande e n. 5 cani adulti di taglia media.
Tale consistenza e la relativa distribuzione per categoria costituiscono esclusivamente dati storici utilizzati per la stima del fabbisogno e non rappresentano un quantitativo minimo garantito. Il

numero, la tipologia e la classificazione degli animali potranno variare, in aumento o in diminuzione, nel corso dell'esecuzione contrattuale.

5. Sulla base del fabbisogno storico sopra indicato e delle tariffe regionali adeguate secondo il meccanismo previsto dalla normativa vigente, il valore stimato del servizio principale, riferito alla durata di 60 mesi, è determinato in € 133.845,80 oltre IVA.

6. Il valore massimo stimato dell'opzione di proroga di cui all'art. 4, per un periodo massimo di sei mesi, è determinato in € 13.377,25 oltre IVA.

7. Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo dell'opzione di proroga, è pertanto determinato, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, in € 147.223,05 oltre IVA nella misura di legge.

8. Gli importi di cui ai commi precedenti hanno natura estimativa e sono determinati ai fini dell'individuazione del valore della procedura. Essi non costituiscono garanzia di un corrispettivo minimo in favore dell'affidatario.

9. Il corrispettivo effettivamente dovuto all'affidatario sarà determinato esclusivamente sulla base:

a) del numero effettivo degli animali ricoverati;

b) della categoria tariffaria applicabile a ciascun animale;

c) delle giornate di effettiva permanenza presso la struttura;

d) della tariffa prevista dalla normativa regionale vigente per la relativa categoria.

10. Il corrispettivo comprende tutte le prestazioni, attività, oneri, spese e adempimenti necessari alla completa e regolare esecuzione del servizio previsti dal presente Capitolato.

11. Sono altresì comprese nel corrispettivo, senza ulteriori oneri per il Comune, tutte le prestazioni, modalità organizzative, progetti e migliorie proposti dall'affidatario in sede di offerta tecnica, che costituiscono obbligazioni contrattuali per tutta la durata dell'affidamento.

ART. 6 – REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO E DELLA STRUTTURA

1. L'operatore economico dovrà:

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

b) essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività coerenti con l'oggetto dell'affidamento;

c) essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nella categoria merceologica pertinente al servizio oggetto dell'affidamento;

d) essere titolare o gestore di un canile rifugio regolarmente autorizzato ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;

e) mantenere, per tutta la durata del contratto, la validità delle autorizzazioni sanitarie, amministrative e di ogni altro titolo abilitativo necessario allo svolgimento del servizio;

f) disporre di strutture, attrezzature, mezzi e personale idonei a garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato;

g) garantire, per tutta la durata dell'affidamento, il rispetto delle norme in materia di tutela e benessere animale, sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela ambientale, igiene pubblica e sanità veterinaria;

h) assicurare il mantenimento, per tutta la durata del contratto, dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa vigente e dal presente Capitolato.

2. Le caratteristiche e le modalità organizzative ulteriori rispetto agli standard minimi richiesti dal presente Capitolato potranno costituire elementi di valutazione dell'offerta tecnica secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.

ART. 7 – REQUISITI ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI DEL CANILE RIFUGIO

1. La struttura destinata all'esecuzione del servizio dovrà essere regolarmente autorizzata ai sensi della normativa vigente e mantenere, per tutta la durata dell'affidamento, i requisiti strutturali, organizzativi, igienico-sanitari e funzionali prescritti dalla normativa nazionale e regionale.

In particolare, la struttura dovrà essere dotata almeno di:

- a) box di ricovero conformi alle prescrizioni dell'Autorità sanitaria competente;
- b) aree coperte e scoperte idonee ad assicurare il benessere degli animali;
- c) idonee aree di sgambamento, conformi alle prescrizioni della normativa vigente e dell'Autorità sanitaria competente, adeguatamente dimensionate rispetto alla capacità ricettiva autorizzata della struttura;
- d) locale infermeria;
- e) locale destinato all'isolamento sanitario e alla quarantena degli animali;
- f) deposito per alimenti;
- g) deposito per detergenti, disinfettanti e materiali destinati alla pulizia e sanificazione;
- h) impianti tecnologici conformi alla normativa vigente;
- i) idoneo sistema di approvvigionamento idrico;
- j) sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue;
- k) idonee recinzioni e sistemi di sicurezza atti ad impedire la fuga degli animali;
- l) adeguata segnaletica e ogni ulteriore dotazione prevista dalla normativa vigente.

2. La struttura dovrà garantire condizioni tali da assicurare il benessere animale, la sicurezza degli operatori e dei visitatori, nonché il rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario competente.

3. La struttura non potrà, in alcun momento, ospitare un numero di animali superiore alla capienza autorizzata dall'Autorità sanitaria competente.

4. Qualora la struttura sia ubicata al di fuori del territorio di competenza del Servizio Veterinario dell'ASL Caserta, l'affidatario dovrà garantire, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, il trasporto degli animali presso le strutture veterinarie competenti per l'esecuzione delle attività istituzionalmente demandate al Servizio Veterinario ovvero assicurare l'esecuzione delle medesime attività secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 8 – BENESSERE ANIMALE E STANDARD MINIMI DEL SERVIZIO

1. L'affidatario è tenuto a garantire, per tutta la durata dell'affidamento, condizioni di ricovero, custodia e mantenimento conformi alla normativa vigente in materia di tutela e benessere animale e alle prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario competente.

2. Costituiscono standard minimi obbligatori del servizio:

- a) un'alimentazione quotidiana adeguata alle caratteristiche fisiologiche, all'età e allo stato di salute degli animali;
- b) la costante disponibilità di acqua potabile pulita;
- c) la pulizia quotidiana e la periodica sanificazione dei box, dei recinti e delle aree comuni;
- d) il controllo quotidiano dello stato generale degli animali;
- e) la separazione degli animali incompatibili sotto il profilo sanitario o comportamentale;
- f) il mantenimento di condizioni microclimatiche idonee e di adeguata protezione dagli agenti atmosferici;
- g) l'utilizzo delle aree di sgambamento secondo modalità compatibili con lo stato sanitario, comportamentale e le esigenze etologiche degli animali;
- h) l'adozione di ogni misura necessaria a prevenire condizioni di sofferenza, stress o disagio degli animali.

3. Restano ferme le eventuali modalità organizzative, prestazioni aggiuntive e migliorie proposte dall'affidatario in sede di offerta tecnica, che integrano gli standard minimi previsti dal presente articolo e costituiscono obbligazioni contrattuali per tutta la durata dell'affidamento, senza ulteriori oneri per il Comune.

ART. 9 – PERSONALE, ASSISTENZA VETERINARIA E DOTAZIONI

1. L'affidatario dovrà garantire, per tutta la durata dell'affidamento, la disponibilità di personale qualificato, numericamente adeguato e formato per lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e tutela del benessere animale.
2. Dovrà essere garantita la presenza di un Direttore Sanitario o Medico Veterinario responsabile della struttura, nonché la reperibilità veterinaria per gli interventi urgenti e per ogni altra attività sanitaria necessaria.
3. L'affidatario dovrà disporre di almeno un mezzo regolarmente autorizzato per il trasporto degli animali, di idonee attrezzature per il loro recupero in sicurezza, di lettore per microchip e di tutte le dotazioni necessarie alla corretta esecuzione del servizio.
4. L'affidatario dovrà garantire la reperibilità telefonica continuativa, ventiquattro ore su ventiquattro, per tutti i giorni dell'anno, mettendo a disposizione del Comune almeno un recapito telefonico mobile dedicato e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), attraverso i quali poter richiedere gli interventi e ricevere le comunicazioni inerenti al servizio.
5. L'affidatario dovrà mantenere, per tutta la durata del contratto, idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento del servizio.

ART. 10 – REPERIBILITÀ, RECUPERO DEGLI ANIMALI E TEMPI DI INTERVENTO

1. L'affidatario dovrà garantire la reperibilità operativa ventiquattro ore su ventiquattro, per tutti i giorni dell'anno, assicurando la pronta attivazione del servizio su richiesta del Comune di Carinaro, della Polizia Locale, del Servizio Veterinario dell'ASL o di altra Autorità competente.
2. Il recupero ed il trasporto degli animali dovranno essere effettuati mediante personale adeguatamente formato e mezzi autorizzati, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni in materia di tutela e benessere animale.
3. L'affidatario dovrà garantire l'intervento entro due ore dalla richiesta del Comune o della Polizia Locale e, nei casi di particolare urgenza debitamente segnalati dall'Amministrazione o dal Servizio Veterinario dell'ASL, entro sessanta minuti, salvo comprovati casi di forza maggiore tempestivamente comunicati.
4. L'affidatario dovrà garantire la presa in carico degli animali e la loro introduzione presso la struttura senza ritardi ingiustificati, assicurando, ove necessario, la collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL per gli adempimenti di rispettiva competenza.
5. L'affidatario è tenuto a garantire la restituzione degli animali ai legittimi proprietari, ove prevista dalla normativa vigente e previa autorizzazione degli organi competenti.
6. L'affidatario dovrà assicurare la piena collaborazione con il Comune durante tutte le fasi del servizio, garantendo la tempestiva esecuzione delle attività richieste e la costante reperibilità del proprio personale incaricato.

ART. 11 – PRESA IN CARICO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI

1. L'affidatario è tenuto a prendere in carico tutti i cani randagi di competenza del Comune di Carinaro affidati nel corso della durata del contratto, nonché quelli già ricoverati presso il gestore uscente alla data di avvio del servizio.
2. L'affidatario garantisce la custodia continuativa degli animali, assicurando adeguate condizioni di ricovero, alimentazione, pulizia, assistenza e benessere, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
3. I cani dovranno essere custoditi in box idonei, tenendo conto delle caratteristiche comportamentali, dello stato sanitario, dell'età, del sesso, della taglia e di ogni altra esigenza individuata dal Medico Veterinario responsabile della struttura.

4. L'affidatario dovrà garantire la compatibilità tra gli animali ospitati, adottando ogni misura organizzativa necessaria ad evitare situazioni di pericolo o di stress e provvedendo, ove necessario, alla separazione degli animali incompatibili.
5. È fatto divieto di utilizzare metodi, strumenti o modalità di gestione che possano arrecare sofferenza, stress ingiustificato o maltrattamento agli animali.
6. Durante il periodo di permanenza presso la struttura dovranno essere assicurati agli animali gli standard minimi di tutela e benessere previsti dall'art. 8 del presente Capitolato, nonché le eventuali ulteriori modalità organizzative e migliorative assunte dall'affidatario in sede di offerta tecnica.
7. L'affidatario dovrà adottare tutte le misure necessarie ad impedire la fuga degli animali custoditi e a garantire la sicurezza della struttura e delle persone che vi operano o vi accedono.

ART. 12 – PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo unitario contrattuale si intende remunerativo di tutte le prestazioni necessarie alla completa e regolare esecuzione del servizio, nessuna esclusa, senza che possano essere richiesti al Comune compensi o rimborsi ulteriori, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.
2. Nel corrispettivo sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) il ricovero, la custodia, il mantenimento e la cura degli animali;
 - b) l'alimentazione e la costante disponibilità di acqua potabile;
 - c) la pulizia, la sanificazione e la manutenzione ordinaria dei box, dei recinti e delle aree destinate agli animali;
 - d) l'assistenza veterinaria ordinaria di competenza della struttura e le prestazioni sanitarie poste a carico dell'affidatario dalla normativa vigente;
 - e) i trattamenti sanitari ordinari e gli ulteriori adempimenti sanitari di competenza dell'affidatario, ferme restando le prestazioni e le attività istituzionalmente attribuite al Servizio Veterinario dell'ASL dalla normativa vigente;
 - f) la gestione amministrativa e documentale degli animali ricoverati;
 - g) la collaborazione con il Comune di Carinaro, il Servizio Veterinario dell'ASL e le altre Autorità competenti;
 - h) la promozione delle adozioni;
 - i) il recupero, il trasporto e la presa in carico degli animali nei casi previsti dal presente Capitolato;
 - j) il trasferimento dei cani già ricoverati presso il gestore uscente, da effettuarsi senza alcun onere aggiuntivo per il Comune;
 - k) il trasporto, la gestione e lo smaltimento delle carcasse mediante soggetti autorizzati, nel rispetto della normativa vigente;
 - l) ogni ulteriore prestazione necessaria alla regolare esecuzione del servizio prevista dal presente Capitolato o dalla normativa vigente.
3. Sono altresì comprese nel corrispettivo, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, tutte le prestazioni, attività, modalità organizzative, progetti e migliorie contenuti nell'offerta tecnica presentata dall'affidatario e valutati in sede di gara, i quali costituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali.
4. Il contratto è soggetto alla disciplina della revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e all'Allegato II.2-bis al medesimo decreto, secondo le condizioni, gli indici, le modalità e i limiti ivi previsti. Resta fermo l'adeguamento delle tariffe previsto dalla normativa regionale di settore; i relativi meccanismi di adeguamento saranno applicati in modo coordinato, evitando duplicazioni compensative riferite alle medesime variazioni di costo.

ART. 13 – GESTIONE SANITARIA, ANAGRAFE CANINA, STERILIZZAZIONI E ADOZIONI

1. L'affidatario dovrà garantire, per tutta la durata dell'affidamento, la corretta gestione sanitaria degli animali ricoverati, assicurando il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario competente.
2. Tutti gli animali presi in carico dovranno essere sottoposti agli accertamenti sanitari, ai controlli veterinari, ai trattamenti terapeutici e profilattici, nonché alle ulteriori prestazioni previste dalla normativa vigente e dal Medico Veterinario responsabile della struttura.
3. L'affidatario dovrà collaborare con il Servizio Veterinario dell'ASL per tutti gli adempimenti di competenza, assicurando la corretta identificazione degli animali, la verifica della presenza del microchip, l'aggiornamento dell'Anagrafe Canina nei casi previsti dalla normativa vigente e l'esecuzione delle attività sanitarie demandate all'Autorità competente.
4. Le sterilizzazioni saranno effettuate secondo le modalità e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente e dalle disposizioni impartite dal Servizio Veterinario competente.
5. Ogni decesso, fuga, morsicatura, malattia infettiva, incidente, restituzione al proprietario, adozione o altro evento di particolare rilevanza riguardante gli animali ricoverati dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune di Carinaro e, ove previsto dalla normativa vigente, al Servizio Veterinario competente. Le comunicazioni dovranno essere effettuate entro ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento, corredate della relativa documentazione giustificativa. Restano salvi i casi di particolare urgenza, per i quali la comunicazione dovrà essere effettuata immediatamente, anche per le vie brevi, con successiva trasmissione della documentazione.
6. L'affidatario è tenuto a favorire le adozioni responsabili degli animali ricoverati, assicurando la collaborazione con il Comune di Carinaro, il Servizio Veterinario dell'ASL e, ove necessario, con gli altri soggetti competenti, nel rispetto della normativa vigente.
L'affidatario è altresì tenuto a dare integrale attuazione, senza ulteriori oneri per il Comune, al progetto e alle misure eventualmente proposte in sede di offerta tecnica per incentivare le adozioni e favorire la riduzione della permanenza degli animali presso la struttura.
7. Le carcasse degli animali deceduti dovranno essere gestite e smaltite mediante soggetti autorizzati, nel rispetto della normativa vigente, conservando la relativa documentazione da esibire su richiesta del Comune.

ART. 14 – DECESSI, SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ED EVENTI STRAORDINARI

1. Ogni decesso di animali ricoverati dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune di Carinaro e al Servizio Veterinario competente, ove previsto dalla normativa vigente, corredato da idonea documentazione sanitaria o veterinaria attestante le cause del decesso.
2. Le carcasse degli animali dovranno essere conservate e successivamente smaltite mediante soggetti regolarmente autorizzati, nel rispetto della normativa vigente in materia, conservando la relativa documentazione da esibire su richiesta del Comune.
3. L'affidatario dovrà comunicare tempestivamente al Comune ogni evento straordinario che possa compromettere il regolare svolgimento del servizio o incidere sullo stato di salute e sul benessere degli animali ricoverati, ivi comprese, a titolo esemplificativo:
 - fughe di animali;
 - morsicature;
 - incendi;
 - allagamenti;
 - guasti che compromettano la funzionalità della struttura;
 - malattie infettive;
 - provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria;
 - sequestri;
 - ogni altro evento rilevante ai fini dell'esecuzione del contratto.
4. Nei casi di particolare urgenza, la comunicazione dovrà essere effettuata immediatamente, anche per le vie brevi, con successiva conferma scritta mediante posta elettronica certificata (PEC).

5. I costi relativi alla gestione e allo smaltimento delle carcasse, nonché ogni altro onere conseguente agli eventi disciplinati dal presente articolo, si intendono integralmente ricompresi nel corrispettivo contrattuale.

ART. 15 – PRESA IN CARICO DEI CANI GIÀ RICOVERATI PRESSO IL GESTORE USCENTE

1. All'avvio del servizio, l'affidatario è tenuto a prendere in carico tutti i cani di proprietà o di competenza del Comune di Carinaro già ricoverati presso il gestore uscente, assicurandone il trasferimento e la successiva custodia senza soluzione di continuità.
2. Il trasferimento degli animali dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela e benessere animale, adottando tutte le misure necessarie ad evitare condizioni di stress o di rischio per gli animali.
3. Tutte le operazioni di presa in carico saranno formalizzate mediante apposito verbale sottoscritto dal Comune di Carinaro, dal gestore uscente e dal nuovo affidatario, contenente almeno:
 - il numero complessivo degli animali trasferiti;
 - l'identificazione mediante microchip o altro sistema previsto dalla normativa vigente;
 - l'eventuale documentazione sanitaria e amministrativa disponibile;
 - ogni altra informazione utile ai fini della corretta presa in carico.
4. L'affidatario è tenuto ad acquisire e custodire tutta la documentazione amministrativa e sanitaria relativa agli animali trasferiti, garantendone la continuità gestionale e la completa tracciabilità.
5. Tutti gli oneri relativi al trasferimento e alla presa in carico degli animali si intendono integralmente ricompresi nel corrispettivo contrattuale e non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo.

ART. 16 – REGISTRI, RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE

1. L'affidatario è tenuto a istituire e mantenere costantemente aggiornato il registro degli animali ricoverati, in formato cartaceo e/o informatico, nel rispetto della normativa vigente.
2. Per ciascun animale dovrà essere garantita la tracciabilità delle principali informazioni amministrative e sanitarie, con particolare riferimento:
 - a) al numero di microchip o ad altro sistema identificativo previsto dalla normativa vigente;
 - b) alla data di ingresso e all'eventuale provenienza;
 - c) alla data e alla causale di uscita dalla struttura;
 - d) agli eventi sanitari di maggiore rilevanza;
 - e) agli eventuali trasferimenti, restituzioni al proprietario, adozioni o decessi.
3. Entro il giorno 5 di ogni mese, l'affidatario dovrà trasmettere al Comune una relazione riepilogativa contenente almeno:
 - l'elenco dei cani presenti;
 - le giornate di effettiva permanenza maturate nel mese precedente;
 - i nuovi ingressi;
 - le restituzioni ai proprietari;
 - le adozioni;
 - gli eventuali decessi;
 - ogni altro evento rilevante verificatosi nel periodo di riferimento.
4. Il Comune potrà in qualsiasi momento richiedere copia della documentazione amministrativa e sanitaria relativa agli animali ricoverati, che l'affidatario è tenuto a mettere tempestivamente a disposizione.
5. La fatturazione avverrà con cadenza mensile, sulla base delle giornate di effettiva permanenza degli animali presso la struttura, risultanti dalla rendicontazione trasmessa e previa verifica della regolare esecuzione del servizio da parte del Comune.

6. La fattura elettronica dovrà riportare gli estremi del contratto, il CIG, il periodo di riferimento, il numero delle giornate di ricovero fatturate e ogni altro elemento richiesto dalla normativa vigente ai fini della liquidazione.

7. Tutta la documentazione amministrativa e sanitaria relativa agli animali di competenza del Comune di Carinaro costituisce patrimonio documentale dell'Ente e dovrà essere conservata dall'affidatario per tutta la durata del contratto e consegnata integralmente al Comune, o al nuovo affidatario su disposizione del Comune, alla cessazione del rapporto contrattuale.

ART. 17 – CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Carinaro esercita il controllo sulla regolare esecuzione del contratto, verificando il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel contratto, nell'offerta tecnica presentata dall'affidatario e nella normativa vigente.

2. Le attività di controllo sono svolte dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), il quale, qualora non sia nominato un distinto Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), svolge anche le relative funzioni ai sensi della normativa vigente.

3. Il RUP, ovvero il DEC se nominato, esercita i poteri di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto, verificando:

a) il regolare svolgimento del servizio;

b) la conformità delle prestazioni rese agli obblighi previsti dal presente Capitolato e dal contratto;

c) il mantenimento dei requisiti soggettivi, strutturali, organizzativi e sanitari richiesti;

d) l'effettiva e puntuale attuazione delle prestazioni, delle modalità organizzative, dei progetti e delle migliorie proposti dall'affidatario nell'offerta tecnica e valutati in sede di gara.

4. Le prestazioni e le migliorie contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituiscono obbligazioni contrattuali a tutti gli effetti e devono essere assicurate per tutta la durata dell'affidamento, secondo le modalità e la periodicità dichiarate in sede di gara e senza ulteriori oneri per il Comune.

5. Il RUP, ovvero il DEC se nominato, attesta la regolare esecuzione delle prestazioni ai fini della liquidazione dei corrispettivi spettanti all'affidatario.

6. Il Comune potrà effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, sopralluoghi, ispezioni e verifiche presso la struttura, nonché richiedere l'esibizione dei registri, della documentazione amministrativa e sanitaria e di ogni altro documento utile a verificare la corretta esecuzione del servizio e l'attuazione degli impegni assunti in sede di offerta tecnica.

7. L'affidatario è tenuto a garantire la massima collaborazione durante le attività di controllo, consentendo l'accesso alla struttura e mettendo tempestivamente a disposizione del Comune la documentazione richiesta.

8. Restano ferme le competenze attribuite dalla normativa vigente al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente e alle altre Autorità competenti in materia di vigilanza e controllo.

9. Qualora nel corso delle verifiche siano accertate irregolarità o inadempimenti, anche con riferimento agli impegni contenuti nell'offerta tecnica, il Comune procederà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 20 e 22 del presente Capitolato, fatta salva ogni ulteriore azione consentita dalla normativa vigente.

ART. 18 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

1. L'affidatario è tenuto ad eseguire il servizio con diligenza, continuità e regolarità, nel pieno rispetto del presente Capitolato, del contratto, dell'offerta tecnica presentata in sede di gara e della normativa vigente.
2. L'affidatario assume la piena responsabilità dell'organizzazione e della gestione del servizio, garantendo il mantenimento, per tutta la durata dell'affidamento, dei requisiti soggettivi, organizzativi, strutturali e sanitari prescritti dalla normativa vigente.
3. L'affidatario è altresì tenuto a dare integrale e puntuale attuazione a tutte le prestazioni, modalità organizzative, progetti, impegni e migliorie indicati nella propria offerta tecnica e valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio in sede di gara.
4. Gli impegni assunti con l'offerta tecnica integrano le obbligazioni derivanti dal presente Capitolato e dal contratto e devono essere eseguiti senza alcun compenso ulteriore rispetto al corrispettivo contrattuale.
5. L'affidatario è tenuto a collaborare costantemente con il Comune di Carinaro, con il Servizio Veterinario dell'ASL e con le altre Autorità competenti, fornendo ogni informazione, dato o documento richiesto nell'ambito dell'esecuzione del contratto.
6. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi circostanza che possa compromettere la regolare esecuzione del servizio o l'attuazione degli impegni assunti in sede di offerta tecnica, nonché ogni variazione riguardante l'organizzazione della struttura, il Direttore Sanitario, il Medico Veterinario responsabile, il legale rappresentante o ogni altro elemento rilevante ai fini dell'esecuzione del contratto.
7. L'affidatario è responsabile della custodia degli animali ricoverati e risponde di ogni danno derivante da negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza degli obblighi contrattuali e di legge.
8. È fatto divieto all'affidatario di trasferire, anche temporaneamente, gli animali di competenza del Comune di Carinaro presso altra struttura, salvo preventiva autorizzazione scritta del Comune o nei casi di comprovata urgenza determinati da esigenze sanitarie o di pubblica sicurezza, da comunicare immediatamente all'Amministrazione.
9. L'affidatario è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni impartite dal Comune nell'ambito dell'attività di controllo, provvedendo alla rimozione delle eventuali irregolarità entro il termine assegnato.

ART. 19 – PENALI

1. Ferma restando la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, per ogni inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dal contratto o dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario, il Comune potrà applicare, previa contestazione scritta e nel rispetto del principio del contraddittorio, una penale da **€ 100,00 ad € 2.000,00**, determinata in relazione alla gravità della violazione, alla sua durata, alle conseguenze prodotte e all'eventuale reiterazione.
2. Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inadempimenti suscettibili di applicazione della penale:
 - a) ritardo nell'esecuzione degli interventi richiesti;
 - b) mancato rispetto dei tempi di reperibilità e di intervento previsti dal presente Capitolato;
 - c) omessa o tardiva comunicazione degli eventi per i quali il presente Capitolato prevede specifici obblighi informativi;

- d) irregolare tenuta dei registri e della documentazione amministrativa o sanitaria;
 - e) mancata o tardiva trasmissione della rendicontazione mensile;
 - f) inosservanza delle prescrizioni impartite dal Comune o dal Servizio Veterinario competente;
 - g) carenze igienico-sanitarie imputabili all'affidatario;
 - h) violazione degli obblighi relativi alla custodia, al mantenimento, alla cura e al benessere degli animali;
 - i) trasferimento degli animali presso altra struttura in assenza della preventiva autorizzazione del Comune, salvo i casi espressamente previsti dal presente Capitolato;
 - l) mancata, incompleta o ritardata attuazione delle prestazioni, dei progetti, delle modalità organizzative e delle migliorie contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario;
 - m) inosservanza della frequenza, delle modalità o degli standard migliorativi espressamente dichiarati nell'offerta tecnica e valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio;
 - n) ogni altra violazione degli obblighi previsti dal presente Capitolato, dal contratto o dall'offerta tecnica.
3. Ai fini della determinazione della misura della penale, il Comune terrà conto, in particolare, della rilevanza dell'obbligo violato, dell'eventuale punteggio attribuito in sede di gara alla prestazione o miglioria non eseguita, della durata dell'inadempimento, delle conseguenze sul servizio e sul benessere degli animali e dell'eventuale reiterazione della condotta.
4. L'applicazione della penale sarà preceduta dalla formale contestazione dell'inadempimento all'affidatario, al quale sarà assegnato un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni, salvo i casi in cui, per ragioni di urgenza connesse alla salute o al benessere degli animali o alla continuità del servizio, si renda necessario adottare immediatamente le misure di competenza.
5. Esaminate le eventuali controdeduzioni ovvero decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune potrà applicare la penale con proprio provvedimento, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. L'applicazione delle penali non esonera l'affidatario dall'obbligo di eliminare l'inadempimento e di assicurare l'esatta esecuzione della prestazione o della miglioria prevista.
7. L'applicazione delle penali non preclude al Comune la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.
8. Qualora le inadempienze rivestano carattere di particolare gravità o risultino reiterate, il Comune potrà procedere, oltre all'applicazione delle penali, all'avvio del procedimento di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 22.

ART. 20 – CONTESTAZIONE DELLE INADEMPIENZE

1. Qualora il Comune accerti il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Capitolato, dal contratto, dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario o dalla normativa vigente, provvederà a contestare formalmente l'inadempimento all'affidatario mediante posta elettronica certificata (PEC), indicando la natura della violazione riscontrata.
2. Ove l'inadempimento sia suscettibile di regolarizzazione, il Comune assegnerà all'affidatario un termine entro il quale provvedere alla completa rimozione dell'irregolarità e al ripristino delle condizioni di regolare esecuzione del servizio.
3. L'affidatario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, ovvero nel diverso termine motivatamente assegnato dal Comune in relazione alla natura dell'inadempimento.
4. Decorso inutilmente il termine assegnato ovvero qualora le controdeduzioni non siano ritenute idonee, il Comune potrà applicare le penali previste dall'art. 19, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e l'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

5. Qualora la contestazione riguardi prestazioni, progetti o migliorie contenuti nell'offerta tecnica, l'affidatario resta comunque obbligato alla loro integrale attuazione, salvo che la prestazione sia divenuta oggettivamente impossibile per causa non imputabile all'affidatario e ciò sia adeguatamente documentato e riconosciuto dal Comune.
6. Resta salva la facoltà del Comune di procedere, nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle inadempienze, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente Capitolato e dalla normativa vigente.

ART. 21 – PAGAMENTI

1. Il corrispettivo spettante all'affidatario sarà liquidato con cadenza mensile, sulla base delle giornate di effettiva permanenza degli animali presso la struttura, risultanti dalla rendicontazione trasmessa ai sensi del precedente art. 16.
2. La liquidazione delle fatture è subordinata:
 - alla verifica della regolare esecuzione del servizio da parte del Comune;
 - alla verifica della regolarità contributiva dell'affidatario mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa trasmessa;
 - alla ricezione della fattura elettronica emessa nel rispetto della normativa vigente.
 - all'assenza di contestazioni o inadempimenti che impediscano, ai sensi del presente Capitolato, la liquidazione del corrispettivo.
3. La fattura elettronica dovrà riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG), il periodo di riferimento, il numero complessivo delle giornate di ricovero fatturate e ogni altro elemento previsto dalla normativa vigente ai fini della liquidazione.
4. Il pagamento sarà effettuato nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, mediante accredito sul conto corrente dedicato comunicato dall'affidatario ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO E SUBAPPALTO

1. Ferme restando le ulteriori cause di risoluzione previste dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dalla normativa vigente, il Comune potrà disporre la risoluzione del contratto, previa contestazione dell'inadempimento e nel rispetto del principio del contraddittorio, nei seguenti casi:
 - a) perdita delle autorizzazioni amministrative o sanitarie necessarie allo svolgimento del servizio;
 - b) perdita dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023;
 - c) reiterati o gravi inadempimenti agli obblighi previsti dal presente Capitolato, dal contratto o dall'offerta tecnica;
 - d) gravi carenze igienico-sanitarie della struttura imputabili all'affidatario;
 - e) trasferimento degli animali presso altra struttura senza la preventiva autorizzazione del Comune, salvo i casi espressamente previsti dal presente Capitolato;
 - f) superamento della capienza autorizzata della struttura;
 - g) interruzione, sospensione o abbandono ingiustificati del servizio;
 - h) violazioni tali da compromettere il benessere degli animali o la tutela della salute pubblica;
 - i) mancata stipula ovvero mancato mantenimento, per tutta la durata del contratto, delle coperture assicurative previste dal presente Capitolato;
 - j) mancata costituzione della garanzia definitiva ovvero mancata ricostituzione della stessa, qualora escussa, entro il termine assegnato dal Comune;
 - k) accertata falsità delle dichiarazioni rese dall'affidatario ai fini dell'affidamento del servizio, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente;

- l) mancato ripristino delle condizioni di regolare esecuzione del servizio entro il termine assegnato dal Comune a seguito della contestazione dell'inadempimento, quando questo sia di particolare gravità o tale da compromettere la corretta prosecuzione del servizio;
 - m) grave o reiterata mancata attuazione delle prestazioni, dei progetti, degli standard organizzativi o delle migliorie contenute nell'offerta tecnica e valutate ai fini dell'aggiudicazione, qualora l'inadempimento incida in misura significativa sulla qualità complessiva del servizio o determini il venir meno di elementi rilevanti dell'offerta aggiudicataria.
2. La risoluzione del contratto non pregiudica il diritto del Comune all'applicazione delle penali maturate, all'eventuale escussione della garanzia definitiva e al risarcimento degli ulteriori danni subiti.
 3. Il Comune si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
 4. Il subappalto è ammesso esclusivamente nei casi, nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

ART. 23 – GARANZIA DEFINITIVA, COPERTURE ASSICURATIVE E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento e del rimborso delle somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione.
3. Qualora la garanzia definitiva venga escussa, anche parzialmente, l'affidatario è tenuto a provvedere alla sua ricostituzione entro il termine assegnato dal Comune, pena l'applicazione delle misure previste dal presente Capitolato.
4. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi ad utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, e a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti medesimi e le generalità delle persone delegate ad operare sugli stessi, nei termini previsti dalla legge.
5. Per tutta la durata del contratto l'affidatario dovrà mantenere idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con massimali adeguati ai rischi connessi all'esecuzione del servizio.
6. Copia delle polizze assicurative, nonché degli eventuali rinnovi, variazioni o sostituzioni, dovrà essere trasmessa al Comune prima dell'avvio del servizio e, successivamente, ogniqualvolta intervengano modifiche delle stesse.
7. Il venir meno della garanzia definitiva o delle coperture assicurative previste dal presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta l'applicazione delle penali e degli ulteriori provvedimenti previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito dell'esecuzione del contratto nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché di ogni altra disposizione vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. L'affidatario è tenuto ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati nello svolgimento del servizio, impegnandosi a trattarli esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto.

3. Qualora, nell'ambito dell'esecuzione del contratto, ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente, il Comune provvederà alla nomina dell'affidatario quale Responsabile del trattamento dei dati personali, mediante apposito atto.

ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della Legge 14 agosto 1991, n. 281, della Legge Regionale della Campania 11 aprile 2019, n. 3, del relativo Regolamento Regionale n. 1 del 2 febbraio 2021, nonché ogni altra disposizione normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea vigente in materia.
2. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione della procedura di affidamento e del successivo contratto.
3. Con la partecipazione alla procedura di affidamento, l'operatore economico dichiara di aver preso piena conoscenza del presente Capitolato e di accettarne integralmente, senza riserva alcuna, tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute.
4. Eventuali modifiche o integrazioni al contratto potranno essere disposte esclusivamente nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dalla normativa vigente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile Unico del Progetto

Cap. Vincenzo Picone